

*Causa Nicola Silvestri c. Italia – Seconda Sezione – Sentenza 9 giugno 2009 (ricorso n. 16861/02)*

**Provvedimenti giurisdizionali definitivi - omessa esecuzione – violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva ex art. 6 par. 1 CEDU – sussiste.**

**Trattamento di fine rapporto – omesso pagamento – violazione del diritto al rispetto dei propri beni di cui all’art. 1 Prot. n. 1 CEDU – sussiste.**

Costituisce violazione del diritto ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall’art. 6, comma 1, CEDU, l’inottemperanza ad una decisione giudiziaria definitiva ed esecutiva.

Il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto costituisce violazione del diritto al rispetto dei propri beni, tutelato dall’ art. 1 Prot. n. 1, CEDU.

**Fatto.** La causa prendeva le mosse da un ricorso promosso davanti al Tar Toscana avverso il provvedimento con il quale il sig. Silvestri, direttore della sezione femminile dell’istituto penitenziario di Empoli, era stato trasferito d’ufficio per incompatibilità ambientale. Ottenuto l’annullamento del provvedimento impugnato, il Silvestri ingiunse alla Amministrazione penitenziaria di dare esecuzione alla sentenza del giudice amministrativo, nel frattempo divenuta definitiva, chiedendo di essere reintegrato nella sua posizione di direttore dell’istituto penitenziario di Empoli. A fronte del mancata esatta esecuzione della suddetta sentenza da parte dell’amministrazione penitenziaria, il ricorrente promuoveva giudizio di ottemperanza davanti al medesimo giudice amministrativo, il quale ordinò il trasferimento del Silvestri presso l’istituto penitenziario di Empoli e nominò commissario *ad acta* il capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Successivamente, trasferito nuovamente d’ufficio, il Silvestri chiese ed ottenne in via cautelare la sospensione del provvedimento di trasferimento. Lamentandosi che l’amministrazione non aveva ancora dato esecuzione alla sentenza del Tar Toscana, che ne aveva disposto la reintegrazione nelle sue funzioni, il Silvestri promosse un nuovo giudizio di ottemperanza, conclusosi a favore del ricorrente con una decisione confermata anche in appello.

Nel frattempo, risolto il contratto di lavoro per motivi di salute, il Silvestri si era rivolto all’autorità giudiziaria per ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, che non era stato integralmente versato a causa di un preesistente debito del ricorrente nei confronti dell’Amministrazione penitenziaria, superiore alla somma dovuta.

Nelle more del giudizio, il ricorrente ha quindi promosso ricorso davanti alla Corte EDU e, invocando la violazione dell’art. 6 CEDU e dell’articolo 1 Prot. n. 1, lamentava la mancata esecuzione della sentenza definitiva del giudice amministrativo ed il mancato pagamento del trattamento di fine rapporto basato sull’assunto dell’esistenza di un credito in compensazione.

**Diritto.** La Corte, applicando i principi giurisprudenziali sanciti nella sentenza *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia*, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità relativa alla dedotta inapplicabilità nel caso di specie dell’art. 6 CEDU sollevata dal Governo, secondo il quale il diritto invocato dal ricorrente, ossia l’inamovibilità dalla sua posizione di funzionario amministrativo, non poteva essere considerata come un “diritto” ai sensi della Convenzione.

Relativamente al merito della questione, la Corte ha ricordato che, secondo la sua giurisprudenza, l’esecuzione di una sentenza, di qualunque giurisdizione si tratti, deve essere considerata come parte integrante del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 CEDU. Se l’Amministrazione rifiutasse o omettesse di conformarsi al giudicato o tardasse a farlo le garanzie di cui all’articolo 6

perderebbero ogni ragion d'essere. L'esecuzione del giudicato riveste un'importanza del tutto particolare nel contesto del contenzioso amministrativo, poiché il ricorso davanti al giudice amministrativo è volto non solo ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato, ma anche la rimozione di tutti i suoi effetti.

Nel caso di specie, la Corte ha affermato che l'annullamento della sanzione disciplinare del trasferimento d'ufficio, inizialmente inflitta, avrebbe dovuto comportare la reintegrazione del ricorrente nella sua posizione di direttore nell'istituto penitenziario di Empoli. Sebbene la Corte abbia ammesso che la presenza di alcune circostanze di fatto possano giustificare il fallimento dell'esecuzione di un obbligo posto da una decisione giurisdizionale, nel caso in esame, le giurisdizioni nazionali non hanno ravvisato l'esistenza di circostanze tali da rendere impossibile l'esecuzione, né degli ostacoli giuridici all'esecuzione del giudicato controverso. Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato che l'inottemperanza alla decisione giudiziaria definitiva del Tar ha violato il diritto del ricorrente ad una protezione giudiziaria effettiva, garantito dall'art. 6, par. 1, CEDU.

Quanto alla lamentata violazione del diritto al rispetto dei propri beni derivante dal mancato pagamento del trattamento di fine rapporto, i giudici di Strasburgo, dopo aver ricordato che anche un credito può costituire un bene protetto ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, hanno affermato che negando al ricorrente il pagamento della somma dovuta le autorità competenti avevano violato il suo diritto al rispetto dei propri beni ai sensi della prima frase del primo capoverso dell'articolo 1 del Protocollo n. 1. Secondo la Corte, questa ingerenza non era sorretta da alcuna valida giustificazione e perciò del tutto arbitraria e in contrasto con il principio di legalità. Tale conclusione, ha affermato la Corte, la dispensava dal ricercare l'esistenza ed il mantenimento di un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti individuali.

Per tali motivi, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 1, Prot. n. 1 CEDU.

Infine, la Corte ha concesso la somma di 13.000 euro a titolo di risarcimento del danno materiale, e di 5.000 per il danno morale subito a seguito, oltre a 10.000 euro per le spese di procedura.